



Prot. N. 884 del 15/01/2022

PROTOCOLLO D'AZIONE PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DEL BULLISMO E CYBERBULLISMO

La scuola, in quanto luogo di formazione, inclusione e accoglienza, pone tra i suoi obiettivi primari il raggiungimento del benessere di ciascun singolo studente: la salute e la serenità psico-fisica della persona rappresentano infatti condizioni imprescindibili per il conseguimento di tutti gli altri obiettivi educativi e didattici che la scuola si pone.

Compito specifico delle varie componenti scolastiche è dunque quello di educare e di vigilare, in sinergia con le famiglie e gli enti del territorio, affinché ciascun alunno svolga con serenità il proprio percorso di apprendimento e di crescita. A tale scopo la scuola mette in atto specifiche azioni, formative ed educative, e al contempo detta norme di comportamento per arginare ed eliminare ciò che eventualmente mina il benessere degli studenti.

- Per **bullismo si intende** un abuso di potere che si concretizza in tutte quelle azioni di sistematica prevaricazione e sopruso, messe in atto da parte di un adolescente (il *bullo*), o da parte di un gruppo, nei confronti di un altro adolescente percepito come più debole che non riesce a difendersi (la *vittima*).

Il bullismo si caratterizza, rispetto ad altre forme di aggressione o di violenza, per la presenza simultanea di questi tre elementi:

- **intenzionalità**: il comportamento del bullo è teso ad arrecare *intenzionalmente* danno all'altra persona;
- **ripetizione**: l'atteggiamento aggressivo nei confronti della vittima *si ripete nel tempo*;
- **squilibrio di potere**: la vittima non riesce a difendersi.

Il bullismo si sviluppa in un gruppo di pari all'interno del quale, di norma, ciascun componente riveste uno specifico ruolo. I ruoli giocati dalle persone coinvolte possono essere ricondotti ai seguenti:

- **bullo**: è di solito il più forte e il più popolare all'interno del gruppo dei coetanei; ha forte bisogno di autoaffermazione e di potere. Mostra estrema difficoltà nell'autocontrollo e nel rispetto delle regole, nonché scarsa consapevolezza delle conseguenze delle proprie azioni. La sua aggressività non si riversa solo contro coetanei, ma spesso anche nei confronti di adulti (genitori e docenti). Non mostra sensi di colpa;
- **gregari**: sono i sostenitori del bullo che ne rafforzano il comportamento intervenendo direttamente nelle azioni di violenza;
- **vittima**: è chi subisce aggressioni, prepotenze o offese, spesso legate ad una sua caratteristica particolare rispetto al gruppo (l'aspetto fisico, la religione e la cultura, l'orientamento sessuale, eventuali disabilità). È più debole rispetto agli altri, ha una bassa autostima, è di norma isolato e fatica a stringere relazioni con i pari. Per lo più finisce per accettare passivamente gli atti di bullismo perpetrati nei suoi confronti senza chiedere aiuto. Esiste anche la figura della **vittima provocatrice** che si caratterizza per la messa in atto di atteggiamenti fastidiosi o provocatori che attirano l'attenzione del bullo; viene normalmente trattata negativamente dall'intero gruppo.
- **osservatori**: sono il gruppo di coetanei in presenza dei quali normalmente si verificano gli atti di bullismo. Per lo più essi non intervengono né denunciano l'azione agli adulti (**maggioranza silenziosa**), per paura di diventare a loro volta vittime del bullo o per mera indifferenza. Il gruppo degli osservatori può altresì comprendere un **difensore della vittima**.

Il fenomeno del bullismo può assumere forme differenti:

- **bullismo diretto:** a sua volta si divide in **bullismo fisico** (prendere a pugni o a calci, rubare o danneggiare gli oggetti personali della vittima,) e **bullismo verbale** (insultare, deridere, offendere, minacciare, soprannomi denigratori, prese in giro). Tra le forme di bullismo diretto è sempre più diffuso il bullismo discriminatorio legato al pregiudizio (omofobico, razzista, contro i disabili);
- **bullismo indiretto:** si concretizza in atti quali l'isolamento, l'esclusione dal gruppo, l'essere vittima di pettegolezzi, diffusione di calunnie, mettere in giro cattive voci; è abbastanza comune nei gruppi di ragazze.

➤ Per **cyberbullismo** si intende un attacco continuo, offensivo, ripetuto ed intenzionale, messo in atto sistematicamente da un individuo, o da un gruppo di individui, nei confronti di una persona che non può facilmente difendersi; esso viene perpetrato attraverso l'uso di mezzi elettronici o sfruttando gli strumenti della rete.

Il cyberbullismo presenta elementi di continuità rispetto al bullismo tradizionale (intenzionalità, ripetizione nel tempo, squilibrio di potere), ma anche elementi di novità, che caratterizzano in maniera specifica il fenomeno e che derivano dalle modalità interattive tramite cui esso viene perpetrato. I rischi di un atto di bullismo che avviene attraverso la rete sono numerosi e assai gravi:

- **anonimato:** la vittima può *non* conoscere l'identità del suo persecutore, che si nasconde dietro un nickname o un nome falso; non conoscere l'autore degli attacchi può aumentare il suo senso di frustrazione ed impotenza;
- **rapida diffusione:** la vittima può vedere la propria immagine danneggiata in brevissimo tempo in una comunità molto ampia, considerando che la diffusione in rete è incontrollabile e non avviene con un gruppo di persone definito;
- **permanenza nel tempo:** i contenuti offensivi condivisi *online*, in quanto difficili da rimuovere, possono apparire a più riprese in luoghi diversi;
- **distanza tra bullo e vittima:** il cyberbullo non vede le reazioni della vittima ai propri comportamenti e spesso non è pienamente consapevole del danno che arreca (manca un *feedback* emotivo); ciò rende il bullo più disinibito e abbassa i livelli di autocontrollo.

Sono riconducibili al cyberbullismo le seguenti condotte:

- **harassment:** molestie attuate attraverso l'invio ripetuto di messaggi offensivi;
- **cyberstalking:** invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che la vittima arriva a temere per la propria incolumità;
- **flaming:** litigi *online* nei quali si fa uso di un linguaggio violento e volgare;
- **esclusione:** estromissione intenzionale dall'attività *online* (es: dai gruppi WhatsApp);
- **denigrazione:** pubblicazione all'interno di comunità virtuali (*newsgroup, blog, forum* di discussione, messaggistica immediata, siti internet,...) di pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi e denigratori.
- **outing estorto:** registrazione di confidenze – raccolte all'interno di un ambiente privato creando un falso clima di fiducia – e loro inserimento integrale in un *blog* pubblico.
- **impersonificazione:** insinuazione all'interno dell'*account* di un'altra persona con l'obiettivo di inviare dal medesimo messaggi ingiuriosi che screditino la vittima;
- **sexting:** invio di messaggi via smartphone ed internet corredati da immagini a sfondo sessuale.

RIFERIMENTI LEGISLATIVI E RESPONSABILITA' GIURIDICA

- Aggiornamento MI delle *Linee Guida per la prevenzione e il contrasto del bullismo e cyberbullismo*- Decreto ministeriale 18 del 13 gennaio 2021 emanato con nota 482 del 18 febbraio 2021;
- aggiornamento MIUR dell'ottobre 2017 alle *Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo*;
- Legge n.71 del 29 maggio 2017 recante *Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo*;
- *Dichiarazione dei diritti in Internet* del 14 luglio 2015;
- nota MIUR n.2519 del 13 aprile 2015 recante *Linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo*;
- direttiva MPI n.104 del 30 novembre 2007 recante *Linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con particolare riferimento all'utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali*;
- direttiva MPI n.30 del 15 marzo 2007 recante *Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di "telefoni cellulari" e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti*; direttiva MIUR n.16 del 5 febbraio 2007 recante *Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e lotta al bullismo*;

Diverse norme di legge (codice civile, penale e Costituzione) puniscono i comportamenti dei bulli e dei cyberbulli.

Nello specifico, per il **cyberbullismo**:

- diffamazione aggravata (art. 595/3 c.p.)
- violenza privata (art. 610 c.p.)
- trattamento illecito dei dati personali (art. 167 T.U. privacy)
- sostituzione di persona (art. 494 c.p.)
- accesso abusivo a un sistema informatico (art. 615 ter c.p.)
- estorsione sessuale (art. 629 c.p.)
- molestie e stalking (art. 660 c.p. e art. 612 bis c.p.)

per il **bullismo**:

- percosse (art. 581 c.p.)
- lesioni (art. 582 c.p.)
- ingiuria (art. 594 c.p. -depenalizzato D.lgs 7/2016)
- deturpamento di cose altrui (art. 639 c.p.)

Per quanto riguarda la responsabilità del minorenne, secondo il diritto civile, risponde:

a) il genitore per *culpa in educando* e *culpa in vigilando* (art. 2048, I co, c.c.)

b) la scuola per *culpa in vigilando* (art. 2048, II e III co, c.c.)

Si precisa che l'affidamento alla vigilanza di terzi solleva i genitori dalla presunzione di *culpa in vigilando*, ma non anche da quella di *culpa in educando*. Si precisa, inoltre, che il docente, in quanto pubblico ufficiale, è tenuto a denunciare alle autorità competenti qualunque illecito rechi danno al minore.

I genitori sono pertanto responsabili dei figli minori sia per quanto concerne gli illeciti comportamenti che siano frutto di omessa o carente sorveglianza, sia per quanto concerne gli illeciti riconducibili ad oggettive carenze nell'attività educativa, che si manifestino nel mancato rispetto delle regole della

civile coesistenza, vigenti nei diversi ambiti del contesto sociale in cui il soggetto si trovi ad operare.

CONTRASTO AL BULLISMO E AL CYBERBULLISMO

COMPITI DELLA SCUOLA

Il bullismo danneggia ogni soggetto interessato: le vittime, i bulli, gli astanti, le classi coinvolte. Per questo motivo occorre un intervento globale e sistemico che, implementando le risorse del territorio, veda il coinvolgimento di tutti gli attori scolastici: alunni, gruppo classe, genitori, personale docente e ATA.

Pertanto, al fine di contrastare i fenomeni di bullismo, la nostra Istituzione scolastica opererà su due livelli:

- 1) prevenzione
- 2) attuazione di strategie operative e di gestione dei casi di bullismo

PREVENZIONE

Per combattere il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo è necessario progettare e lavorare con tutte le risorse disponibili perché crescano costantemente le iniziative per e con i ragazzi.

Fare prevenzione significa, dunque, investire sui giovani come cittadini.

Gli interventi di prevenzione contro il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo riguardano più livelli:

A livello di scuola:

- Costante attività di vigilanza da parte di tutto il personale scolastico
- Attività formative rivolte ai docenti sulla didattica cooperativa e la gestione dei segnali premonitori del fenomeno bullismo
- Coinvolgimento delle famiglie attraverso incontri informativi e formativi, pubblicizzazione del Protocollo
- Partecipazione di qualche rappresentante dei genitori ad alcuni incontri di commissione per affrontare l'emergenza educativa ed individuare degli obiettivi comuni
- Collaborazione sistematica tra le varie agenzie educative
- Collaborazione con le Forze dell'Ordine
- Individuazione di semplici regole comportamentali contro il bullismo/cyberbullismo che tutti devono rispettare
- Alfabetizzare alla non violenza ed alla gestione positiva del conflitto e delle relazioni

A livello di classe:

- Sistematica osservazione dei comportamenti a rischio sia dei potenziali bulli sia delle potenziali vittime
- Potenziamento delle competenze emotive, sociali e relazionali
- Utilizzo di stimoli culturali (narrativa, film, letture, rappresentazioni teatrali)
- Ricorso alle tecniche di lavoro cooperativo in genere allo scopo di favorire un clima sereno e di collaborazione reciproca all'interno del gruppo classe.

Procedura nei casi di bullismo/cyberbullismo

Di fronte a episodi di presunto bullismo/cyberbullismo è importante che venga raccolta una documentazione sui fatti accaduti, su chi è stato coinvolto, dove si sono svolti gli episodi, in che circostanza, quante volte, etc., al fine di possedere dati oggettivi da consegnare a una delle seguenti figure: al Dirigente scolastico, ai referenti d'Istituto di contrasto al bullismo e al cyberbullismo o dal Team di contrasto al bullismo e al cyberbullismo.

Una volta definita con sicurezza la situazione è previsto tale percorso.

- Con la vittima:

- convocazione tempestiva della famiglia (esposizione del caso);
- promozione di una rete di supporto, di comunicazione e di collaborazione con la famiglia;
- indicazione alla famiglia delle agenzie preposte ad un percorso di assistenza, di sostegno educativo e psicologico, soprattutto al fine di incrementare autostima e assertività;
- azioni di supporto educativo in classe.

- Con il bullo o cyberbullo:

- convocazione tempestiva della famiglia;
- promozione di una rete di supporto, di comunicazione e di collaborazione con la famiglia;
- attivazione di interventi rieducativi in classe;
- inserimento nel registro classe della descrizione oggettiva della condotta del bullo/cyberbullo;
- comminazione puntuale e inflessibile delle sanzioni previste dal Regolamento di Istituto;
- eventuale collaborazione con i servizi pubblici e/o privati che accompagnano il percorso riabilitativo dei minori coinvolti.

- Con la classe, ai fini dell'inclusione, attivazione di un progetto di intervento che preveda:

- colloqui personali con gli alunni, affinché possano emergere gli stati d'animo e i vissuti degli alunni;
- sensibilizzazione degli studenti mediante il rinforzo dell'informazione e della formazione sul fenomeno;
- sensibilizzazione degli studenti attraverso la valorizzazione di virtù quali il coraggio in contrasto con l'omertà, la capacità di decidere secondo coscienza e in autonomia, la solidarietà, il senso di protezione del debole;
- potenziamento delle abilità sociali e rafforzamento del lavoro cooperativo mediante specifici programmi di intervento;
- attività di sostegno ai docenti e ai genitori;
- monitoraggio e valutazione finale del progetto di intervento (osservazioni sistematiche, note disciplinari, giudizio del comportamento quadrimestrale).

Si specifica che eventuali sanzioni saranno finalizzate alla maggiore responsabilizzazione e al recupero dell'alunno, ricordando che *“si deve puntare a condurre colui che ha violato il regolamento non solo ad assumere consapevolezza del disvalore sociale della propria condotta contra legem, ma anche a porre in essere dei comportamenti volti a riparare il danno arrecato.”* (D.M. dd.05.02.2007, n.16, *Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo*).

Direttamente coinvolto nella gestione dei vari casi è il *Team di contrasto al bullismo e al cyberbullismo* d'istituto (formato dai Referenti, da altri tre docenti in servizio presso l'ISS G.B. Novelli). Il *Team* è responsabile della presa in carico e della valutazione del caso, della decisione relativa alla tipologia di interventi da attuare, nonché del monitoraggio del caso nel corso del tempo, il tutto in collaborazione con il Dirigente, gli altri docenti e i genitori degli alunni coinvolti.

SCHEMA DI PROTOCOLLO DI AZIONE

FASE	SCOPO E AZIONI	SOGGETTI COINVOLTI
1.Segnalazione	Segnalare un presunto caso di bullismo/cyberbullismo per	Alunno vittima Alunni testimoni

	attivare un processo di valutazione e di presa in carico della situazione da parte della scuola.	Docenti Genitori Personale ATA
2. Analisi e valutazione dei fatti	Raccogliere informazioni e testimonianze sull'accaduto, valutare se si tratta di un effettivo caso di bullismo/cyberbullismo e scegliere la tipologia di intervento più adeguata al caso.	Docenti di classe Team di contrasto al bullismo e al cyberbullismo Vice preside Dirigente
3. Intervento e gestione del caso	Gestire il caso attraverso uno o più interventi opportuni, che prevedano il coinvolgimento delle famiglie degli alunni coinvolti, il supporto alla vittima, nonché misure per responsabilizzare il bullo/cyberbullo.	Team di contrasto al bullismo e al cyberbullismo Alunni coinvolti Genitori degli alunni Consiglio di classe Dirigente Vice preside
4. Monitoraggio	Monitorare l'efficacia nel tempo delle azioni intraprese.	Team di contrasto al bullismo e al cyberbullismo Docenti di classe

La Legge 29 maggio 2017, n. 71, *Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo*, che riconosce espressamente una specifica funzione educativa della scuola, prevede un complesso di misure volte alla prevenzione e al contrasto del cyberbullismo, con speciale attenzione alla tutela dei minori, privilegiando azioni di carattere formativo-educativo.

In particolare, il minorenni con più di 14 anni, nonché ciascun genitore o soggetto esercente la responsabilità del minore vittima di cyberbullismo, può chiedere al gestore del sito internet, del social media o del servizio di messaggistica di oscurare, rimuovere o bloccare i dati personali diffusi in rete. Qualora entro le ventiquattro ore successive al ricevimento dell'istanza, il soggetto responsabile non abbia comunicato di avere assunto l'incarico di provvedere all'oscuramento, alla rimozione o al blocco richiesto, ed entro quarantotto ore non vi abbia provveduto, o comunque nel caso in cui non sia possibile identificare il titolare del trattamento o il gestore del sito internet o del social media, l'interessato (genitore o il minorenne ultraquattordicenne) può rivolgere analoga richiesta, mediante segnalazione o reclamo, al Garante per la protezione dei dati personali, il quale, entro quarantotto ore dal ricevimento dell'atto, provvede ai sensi degli articoli 143 e 144 del D.L. dd.30 giugno 2003, n. 196. Il Garante, dunque, valutata l'illiceità della condotta, rimuove, oscura o blocca il contenuto e ne dà notizia all'interessato.

Occorre inoltre ricordare che il minore che abbia compiuto 14 anni può sporgere querela da solo (in caso di disaccordo col minore prevale la volontà del genitore). **Si ricorda che il docente che venga a conoscenza di illiceità, qualora, dopo aver informato il Dirigente scolastico e la famiglia, venga a conoscenza che la stessa non intende procedere penalmente, è tenuto, in quanto pubblico ufficiale, a denunciare l'accaduto alle autorità competenti.**

(Art.5 L.71) Salvo che il fatto costituisca reato, il Dirigente scolastico, che venga a conoscenza di atti di cyberbullismo, ne informa tempestivamente i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale

ovvero i tutori dei minori coinvolti e attiva adeguate azioni di carattere educativo. I Regolamenti delle Istituzioni scolastiche e il Patto di corresponsabilità sono integrati con specifici riferimenti a condotte di cyberbullismo e relative sanzioni disciplinari commisurate alla gravità degli atti compiuti. Per il minore di anni 14 è previsto l'ammonimento da parte del questore, che cessa al compimento della maggiore età

(Art.4 L.71) Le linee di orientamento per gli anni scolastici 2017/19 prevedono la partecipazione di un referente alla formazione ministeriale, la promozione di un ruolo attivo degli studenti, nonché di ex studenti in virtù della peer-education, nella prevenzione e nel contrasto del fenomeno del cyberbullismo, anche avvalendosi delle forze di Polizia, nella previsione di misure di sostegno e rieducazione dei minori coinvolti.

E' opportuno ricordare che nei casi di reati perseguibili d'ufficio, gli adulti che operano nella scuola hanno l'obbligo di effettuare la denuncia all'Autorità giudiziaria competente.

RIFERIMENTI UTILI

Per la segnalazione dei casi di bullismo e/o cyberbullismo, contattare le Referenti d'Istituto Prof.ssa Giovanna Tartaglione/ Prof.ssa Angela Moretta.

Team di contrasto al bullismo e al cyberbullismo: Prof.ssa Lucrezia Tartaglione, Prof.ssa Luigia Borrasso, Prof.ssa Maria Grazia Stefanelli.

II DIRIGENTE SCOLASTICO

PROF.SSA Emma Marchitto